

Codice A1814B

D.D. 8 aprile 2020, n. 990

Autorizzazione idraulica, (PI 996 T. Grana) per la realizzazione di lavori di "Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione Torrente Grana", in comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL). Richiedente Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL).



ATTO N. DD-A18 990

DEL 08/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica, (PI 996 T. Grana) per la realizzazione di lavori di “Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione Torrente Grana”, in comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL). Richiedente Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL).

Con nota prot. n. 338 del 20/01/2020, assunta a ns. prot. n. 8138/A1814B del 21/02/2020, il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, con sede in V. G. Golli n. 5, cap 15040, Lu e Cuccaro Monferrato (AL), codice fiscale e partita iva 02596250064, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione dell’alveo del T. Grana, in tratti ricadente nel comune e facenti confine con il comune di Camagna Monferrato, intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con DD n 4019/A1805 del 10/12/2018.

All’istanza sono allegati gli elaborati predisposti dal Dott. For. Domenico Camino, costituiti da stralci planimetrici e sezioni tipo e relazione tecnica, che individuano i tratti d’asta del torrente oggetto d’intervento che per il torrente Grana, è di 2.540 m in comune di Lu e Cuccaro Monferrato e ml 140 a confine con il comune di Camagna Monferrato.

Il progetto è stato approvato con DGC 44 del 24/09/2019 del comune di Lu -Cuccaro Monferrato (AL).

Il tratto di corso d’acqua oggetto della richiesta è caratterizzato dalla presenza, su entrambe le sponde, da fitta vegetazione arbustiva che impedisce il regolare deflusso delle acque torrentizie nonché nella rimozione di alcune piante che risultano scalzate per l’erosione delle acque e sono ormai inclinate o comunque instabili e con la loro caduta potrebbero interessare l’alveo.

Ricordato che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell’Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle

Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua e quindi di manutenzione, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

1. L'intervento dovrà concentrarsi prioritariamente sulla rimozione del materiale legnoso atterrato e fluitato presente in alveo.

2. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).

- lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).

3. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.

4. E' fatto divieto di effettuare la trinciatura/cippatura della vegetazione all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde con abbandono dei residui in alveo.

5. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.

6. prima dell'inizio dei lavori la Direzione Lavori dovrà provvedere a contrassegnare le piante da rilasciare secondo quanto definito dal progetto e dalle prescrizioni del presente atto; al termine degli stessi, dovrà certificarne la regolare esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni di impartite.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n):
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.
- Vista la D.D. 4019/A 1805A del 10/12/2018 della regione Piemonte e suoi allegati;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Lu - Cuccaro Monferrato (AL), ad eseguire l'intervento manutentivo di rimozione della vegetazione all'interno dell'alveo inciso del T. Grana per il ripristino della sezione di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
3. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde.
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
5. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbidie o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà ;al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;

7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio e sul tratto di competenza della regione, ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

8. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo.

9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R/2013 e n. 4/R/2015 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).

12. il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute.

13. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze

idrauliche”, Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell’alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell’art. 23 comma 1, pt.b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e smi.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e smi e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli